

AS1044 - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'APERTURA DI GRANDI SUPERFICI DI VENDITA

Roma, 3 maggio 2013

Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 17 aprile 2013, ha inteso svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, in merito alle modifiche introdotte dalla Regione alla disciplina del commercio al dettaglio, con particolare riferimento alle limitazioni previste per l'installazione di grandi superfici di vendita, di cui all'art. 5 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15, e alla circolare n. 45389 del 4 ottobre 2012, della Direzione Centrale Lavoro, formazione, commercio e pari opportunità della Regione. Al riguardo, l'Autorità osserva che la disciplina regionale del commercio relativa all'installazione di grandi strutture di vendita, complessivamente risultante sia dalle modifiche introdotte dalla L.R. n. 15/12 che dalla circolare interpretativa del 4 ottobre 2012, appare in contrasto con disposizioni e principi di liberalizzazione di rilievo nazionale ed europeo¹.

Più precisamente, tra i requisiti ai quali non è possibile subordinare l'accesso a un'attività o il suo esercizio, l'art. 11, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 59/10 individua esplicitamente norme che rievocano un criterio di "fabbisogno" improntato a parametri quantitativi, integrando una restrizione esplicitamente vietata anche dai recenti decreti di liberalizzazione².

In senso totalmente conforme, infine, l'art. 1, commi 1, 2 e 4, del decreto n. 1/12 (c.d. *cresci Italia*), nell'abrogare "dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo" le previsioni che richiedono preventivi atti di assenso dell'amministrazione e contingenti

¹ In proposito, si osserva che, fin dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 114/98, l'Autorità aveva auspicato che a livello regionale la regolamentazione del commercio, soprattutto per l'apertura delle grandi superfici di vendita, non fosse "rigidamente impostata in termini di regolamentazione strutturale del mercato, cioè sulla predeterminazione quantitativa dei limiti alle possibilità di entrata sul mercato" e che, "nella formulazione dei criteri per la programmazione urbanistica bisognerebbe evitare l'inserimento di norme volte al perseguimento di obiettivi di programmazione commerciale", cfr. la segnalazione del 14 aprile 1999, *Misure regionali attuative del decreto legislativo n. 114/98 in materia di distribuzione commerciale* (AS170), in Boll. n. 13-14/99.

² Ad esempio, l'art. 31, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito con modifiche nella L. 22 dicembre 2012, n. 214 e s.m.i., dispone che, "(...) costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012".

numerici, prevede altresì precisi obblighi di interpretare e applicare in senso pro-concorrenziale le norme restrittive che dovessero residuare nell'ordinamento³.

In questo quadro, la nuova disciplina del commercio della Regione Friuli Venezia Giulia come sopra descritta appare effettivamente volta a favorire l'introduzione a livello locale di un contingente numerico per le grandi strutture di vendita autorizzabili, nell'ottica di assicurare un *"equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo"*, da realizzarsi tramite gli strumenti comunali di settore, che, secondo la circolare interpretativa n. 45389/12, devono tradurre il concetto di *"volume massimo edificabile con destinazione d'uso commercio al dettaglio"* in *"superfici di vendita massime autorizzabili ammissibili per ogni singola zona omogenea e distinte per settore merceologico"*, di cui, peraltro, viene convenzionalmente fissata la percentuale massima autorizzabile per ciascuna categoria.

Tale limitazione, che non appare sorretta dai tassativi motivi imperativi di interesse generale richiamati dalla disposizione citata (tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente pur nell'ampia accezione comprendente l'ambiente urbano e i beni culturali), reintroduce un parametro di *"fabbisogno"*, corrispondente esattamente a quelle ipotesi di restrizione che il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, considera ingiustificate in un'ottica di liberalizzazione delle attività economiche.

L'Autorità auspica, pertanto, un pronto adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni e ai principi concorrenziali sopra richiamati.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

³ Secondo il c.d. decreto *Cresci Italia*, le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere in ogni caso *"interpretate e applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica"*. Il comma 4 prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni *"si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012"* e che, a decorrere dal 2013, *"il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"*.